

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, concernente il conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, stabiliva che ai generali di divisione dei Carabinieri che avessero ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma ed ai generali di divisione della Guardia di finanza che avessero ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo veniva conferito, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, il rango di generale di corpo d'armata, ai soli effetti dell'applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenti nelle pubbliche funzioni.

Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, il quale ha stabilito che ai predetti generali « viene conferita all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta rispettivamente del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza ».

Il successivo articolo 3 — il quale dispone: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971 » — potrebbe tuttavia fare sorgere il dubbio che la promozione al grado di generale di corpo d'armata (in congedo) debba essere conferita soltanto ai generali, menzionati nell'articolo 1, cessati o che cesseranno dal servizio permanente dopo il 31 dicembre 1970, e non anche a quelli che si trovavano già in congedo alla data del 1° gennaio 1971.

Tale interpretazione darebbe luogo ad una ingiusta sperequazione, poichè gli uni e gli altri hanno le stesse benemerienze di servizio, che la legge 26 ottobre 1971, n. 916, ha inteso riconoscere; e sarebbe iniquo sottoporli ad una discriminazione fondata su un elemento tanto casuale, quanto quello della data di cessazione dal servizio permanente, con la conseguenza contraria al principio di eguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione e contrastante col sistema delle leggi di Stato e d'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate. Infatti, nella stessa categoria in congedo, quegli ufficiali, che nel servizio permanente avevano maggiore anzianità nel grado di generale di divisione, resterebbero esclu-

si dalla promozione a generale di corpo d'armata accordata ai pari grado meno anziani.

Che tale non possa essere stata la volontà espressa dal Parlamento con la citata legge 26 ottobre 1971, n. 916, è confermato dalla circostanza che il secondo comma dell'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, numero 1699, stabiliva espressamente che le disposizioni del primo comma si applicavano anche nei confronti dei generali di divisione cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della legge stessa: ed è perciò conforme a ragione ed a giustizia che anche la nuova disposizione — salvo il limite temporale posto dall'articolo 3 agli effetti retroattivi delle promozioni — si applichi a tutti i generali di divisione in congedo, già vice comandanti generali dell'Arma dei carabinieri o comandanti in seconda

della Guardia di finanza, anche se cessati dal servizio attivo permanente prima del 1° gennaio 1971.

È pertanto opportuna una norma interpretativa, che chiarisca, senza possibilità di equivoco, l'esatto significato dell'articolo 3 sopra citato. Essa, nel testo che si propone, dichiara che agli ufficiali menzionati nel primo comma dell'articolo 1, cessati dal servizio permanente in data anteriore al 1° gennaio 1971, il grado di generale di corpo d'armata viene conferito con anzianità 1° gennaio 1971 e che dalla stessa data decorre il conseguente trattamento economico e di quiescenza.

L'onere finanziario del disegno di legge è tenue, poichè il numero delle persone che ne trarranno beneficio è esiguo e la maggior parte di esse sono in età avanzata.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, deve intendersi nel senso che, ai generali di divisione dei Carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma ed ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, i quali siano cessati dal servizio permanente in data anteriore al 1° gennaio 1971, la promozione al grado di generale di corpo d'armata è conferita con anzianità assoluta dal 1° gennaio 1971 e che dallo stesso giorno 1° gennaio 1971 viene loro attribuito il conseguente trattamento economico e di quiescenza.